

Allegato alla deliberazione assembleare n. 6 dd. 26.06.2013.

Modificato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 25 dd. 10.11.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - dott. Maurizio Tanel -

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 1 FINALITÀ

1. La Comunità, sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative di rilevanza comunitaria, promuovendo, in particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'articolo 2 del Regolamento per la Erogazione di Contributi, Sovvenzioni ed altre Agevolazioni, l'accesso e la diffusione delle attività culturali ed educative, delle attività di volontariato sociale, nonché delle pratiche sportive e ricreative del tempo libero.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Per associazioni di rilevanza comunitaria si intendono le organizzazioni che:
 - a) abbiano la loro sede principale o comunque una sede secondaria sul territorio delle Comunità;
 - b) abbiano tra i loro soci o, in alternativa, svolgano attività a favore di iscritti e tesserati, residenti in almeno 3 (tre) Comuni appartenenti alla Comunità.

CAPO I ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito presso la Comunità l'albo delle associazioni di rilevanza comunitaria.
2. L'iscrizione all'albo è:
 - a) finalizzata a valorizzare le libere forme associative operanti nei settori indicati al precedente articolo 1;
 - b) strumento per facilitare i rapporti tra associazioni e Comunità, rapporti che dovranno essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza e partecipazione;
 - c) presupposto necessario per usufruire dei contributi ordinari previsti dal presente regolamento.

ART. 4 **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo l'associazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di qualsiasi scopo di lucro;
 - b) essere formata da almeno 20 soci iscritti e con una percentuale dei tesserati residenti nel territorio della Comunità superiore al 60% del totale;
 - c) essere formata da soci iscritti e tesserati residenti in almeno 3 dei Comuni appartenenti alla Comunità, in una percentuale non inferiore al 10% per ciascuno dei tre Comuni;
 - d) avere almeno due anni di attività, perdurante al momento della domanda, nella Comunità ed una prevedibile continuità operativa.
 - d) essere improntata a spirito democratico, collaborativo e partecipativo, non perseguire fini politici e attività che turbino l'ordine pubblico.
- Il Presidente della Comunità, sentita la Conferenza dei Sindaci, può motivatamente accogliere richieste di iscrizione all'albo, anche in deroga ai criteri stabiliti.”

ART. 5 **MODALITÀ D'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. L'Organo esecutivo della Comunità provvede, con propria deliberazione, ad accogliere o rigettare le richieste di iscrizione all'albo.
2. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve essere inoltrata alla Comunità e deve indicare:
 - a) l'ambito settoriale in cui l'associazione richiedente opera;
 - b) i principali dati logistici dell'associazione (denominazione, indirizzo, sede, referente sul territorio della Comunità, codice fiscale, partita IVA, ecc.);
 - c) l'eventuale possesso dell'iscrizione ad albi/registri previsti dalla vigente legislazione;
 - d) l'eventuale accreditamento presso federazioni nazionali, regionali o provinciali di riferimento per le singole attività o discipline;
 - e) i Comuni della Comunità sul cui territorio l'associazione opera.
3. Alla domanda deve essere allegato:
 - a) statuto dell'associazione e/o atto costitutivo;
 - b) documentazione o autocertificazione idonea a comprovare i requisiti di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 comma 2;
 - c) relazione sull'attività svolta e sui programmi che intende realizzare; eventuale materiale informativo o quant'altro ritenuto utile a descrivere l'associazione e la sua attività;
 - d) numero complessivo dei soci attivi con indicazione del Comune di residenza, dati tutti declinati con riferimento a ciascun Comune del territorio;

- e) numero complessivo degli iscritti attivi con indicazione dei nominativi e del Comune di residenza;
 - f) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con le generalità complete.
4. La domanda di iscrizione all'albo può essere rigettata per mancanza dei requisiti nel caso in cui alla richiesta di regolarizzazione non sia data adeguata risposta da parte dell'associazione.

ART. 6 **AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

- 1. Il rappresentante legale o il referente dell'associazione è tenuto a presentare alla Comunità una dichiarazione relativa ad eventuali variazioni che influiscano sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo.
- 2. Dovranno essere altresì comunicate eventuali variazioni statutarie.
- 3. La cancellazione dall'albo delle associazioni avviene nei seguenti casi:
 - a) su richiesta dell'associazione;
 - b) quando vengano a mancare i requisiti previsti per l'iscrizione;
 - c) qualora l'associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari concernenti l'utilizzo di risorse e strutture pubbliche;

CAPO II **TIPOLOGIE E MODALITÀ DI INTERVENTO**

ART. 7 **DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

- 1. Possono richiedere contributi economici le associazioni in regola con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- 2. In nessun caso sono concessi contributi economici a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico che non sia stato precedentemente destinato a finalità di pubblica utilità o a scopi umanitari.

ART. 8 **TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

- 1. La Comunità sostiene le associazioni di rilevanza comunitaria di cui al presente regolamento con la concessione di contributi:

- a) a sostegno dell'attività annuale – contributi ordinari;
- b) a sostegno dell'organizzazione di specifiche attività o manifestazioni – contributi straordinari;
- c) l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature fisse e mobili.

ART. 9
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE
CONTRIBUTI ORDINARI

1. Per la concessione del contributo finanziario a sostegno della gestione ordinaria le associazioni interessate presentano:
 - a) relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente a quello della domanda;
 - b) relativo conto consuntivo;
 - c) relazione circa l'attività che l'associazione intende svolgere nell'anno per il quale viene richiesto il contributo.
2. Le istanze di concessione del contributo devono essere presentate alla Comunità.
3. I criteri per la determinazione dell'entità del contributo spettante ad ogni associazione sono definiti annualmente il 30 novembre da parte della Conferenza dei Sindaci, tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dell'attività svolta ed all'entità del fabbisogno risultante dalla documentazione allegata all'istanza di contributo; in particolare verrà data particolare rilevanza alla consistenza dell'attività giovanile (numero di iscritti di età inferiore a 21 (ventuno) anni, nonché alla partecipazione a manifestazioni e campionati di rilevanza nazionale o regionale).
4. L'onere finanziario derivante dalla concessione dei contributi, dedotta la contribuzione della Comunità, sarà ripartito tra i Comuni facenti parte della Comunità, in base al numero di soci ed iscritti residenti in ciascun Comune.
5. L'Organo esecutivo della Comunità determina entro il 31 dicembre di ogni anno l'ammontare dei contributi spettanti a ciascuna associazione sulla base:
 - a) dei criteri fissati dalla Conferenza dei Sindaci, ai sensi del precedente comma 3 del presente regolamento;
 - b) delle disponibilità finanziarie quali previste da specifica voce del bilancio della Comunità, opportunamente definita tenendo conto del concorso finanziario assicurato dai Comuni ai sensi del precedente comma 4, nonché delle somme messe a disposizione dalla Comunità.
6. La Comunità procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

ART. 10

CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'organizzazione di specifiche attività o manifestazioni sono rilevanti:
 - a) la ricaduta promozionale, sociale, culturale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine della Comunità e delle sue località;
 - b) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
 - c) la longevità organizzativa;
 - d) la partecipazione di soggetti locali;
 - e) la partecipazione di soggetti collocati nelle fasce giovanili, con particolare riferimento a quelli aventi un'età inferiore ad anni 21 (ventuno);
 - f) la partecipazione di soggetti disabili;
 - g) la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
 - h) la capacità di autofinanziamento;
 - i) la promozione delle attività sociali, culturali e sportive rivolte alla comunità locale;
 - l) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
 - m) il parere espresso da eventuali federazioni nazionali, regionali o provinciali presso cui siano accreditate le associazioni richiedenti, in ordine alla valenza (culturale, artistica, sportiva ecc.) dell'evento.
2. Sono comunque ammissibili esclusivamente le spese strettamente correlate all'allestimento dell'attività o manifestazione oggetto della richiesta di contributo.
3. L'entità del contributo è determinata dall'Organo esecutivo della Comunità, sentita la Conferenza dei Sindaci che fissa la quota di partecipazione dei vari Comuni.

ART. 11

ACQUISTO DI ATTREZZATURE

1. Qualora le risorse finanziarie a disposizione della Comunità lo consentano possono essere riconosciuti alle associazioni iscritte all'albo contributi per l'acquisto o la manutenzione straordinaria di attrezzature.
2. I parametri di riferimento per la valutazione delle domande sono i seguenti:
 - a) particolare pregio e consistenza;
 - b) esclusivo utilizzo per finalità culturali, educative, sportive o di volontariato sociale;
 - c) i dati anagrafici e l'attività svolta dall'Associazione richiedente, valutata sulla base dei criteri indicati agli articoli precedenti;
 - d) preventivo di spesa;

- e) dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature ed impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni se le attrezzature sono collocate in impianti (teatri, palacongressi, impianti sportivi ecc.) comunali o comunque di proprietà pubblica.
3. L'ammontare del contributo finanziario non può superare il limite dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 12 **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande sono redatte esclusivamente sulla modulistica predisposta dalla Comunità e pubblicata sul sito ufficiale.
2. Devono essere presentate in ottemperanza alla vigente normativa sul bollo, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

ART. 13 **TERMINI**

1. I termini per la presentazione delle domande sono:
 - a) per i contributi ordinari (domanda annuale): il 31 ottobre di ogni anno;
 - b) per i contributi straordinari: il 30 novembre dell'anno precedente a quello nel quale saranno svolte le iniziative stesse, per quelle del primo semestre, ed entro il 30 maggio dell'anno corrente per quelle del secondo semestre;
 - c) per l'acquisto di attrezzature sportive: il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui saranno effettuati gli acquisti, per quelli del primo semestre, ed entro il 30 maggio dell'anno corrente per quelli del secondo semestre.

ART. 14 **EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE**

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività annuale avrà luogo con le seguenti modalità:
 - per il 75% entro il primo quadrimestre dell'esercizio al quale si riferisce l'attività ammessa a contributo;
 - per il 25%, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione dell'attività ammessa a contributo;
 - b) rendiconto della gestione dell'esercizio cui si riferisce l'attività annuale ammessa a contributo;

- c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa a contributo;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base a DPR 600/73; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.
2. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per la attività ordinaria annuale e comunque con il limite massimo del contributo assegnato.
3. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 15

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI

- 1. La domanda per la liquidazione dei contributi assegnati a sostegno dell'organizzazione di specifiche attività o manifestazioni di cui al precedente articolo 10 è corredata da:
 - a) fatture o altra equivalente documentazione per un importo pari almeno all'ammontare dell'importo ammesso a finanziamento;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara l'ammontare delle spese sostenute e delle entrate accertate;
 - c) dichiarazione sostitutiva attestante l'effettuazione dell'attività o l'organizzazione della manifestazione e produzione di eventuale documentazione a supporto;
 - d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale del 4% in base a DPR 600/73; la dichiarazione dovrà essere effettuata ai sensi art. 47 del DPR 445/2000.

2. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal Responsabile del Servizio competente in proporzione all'effettiva spesa sostenuta per l'organizzazione delle specifiche attività o manifestazioni (e comunque con il limite massimo del contributo assegnato), nonché in base all'ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Comunità non dichiarati al momento della domanda.

3. L'amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE

1. La domanda per la liquidazione dei contributi assegnati per l'acquisto di attrezzature è corredata da fatture o altra idonea ed equivalente prova giustificativa dell'avvenuto acquisto.

2. Le attrezzature sono acquistate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso. Può essere concessa, per motivate ragioni, una proroga per un massimo di 6 mesi.
3. Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla riduzione della spesa sostenuta e all'ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Comunità non dichiarati al momento della domanda.

ART. 17
REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso di cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
 - b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - c) qualora non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dalla Comunità e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio.
2. In tali casi la Comunità recupera le somme eventualmente già liquidate.
3. Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, nonché in proporzione all'eventuale riduzione del disavanzo.

CAPO III
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

ART. 18
CONVENZIONI

1. La Comunità può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte all'albo per lo svolgimento di:
 - a) attività innovative e/o sperimentali;
 - b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici esclusi i compiti istituzionali da svolgere direttamente;
 - c) gestione delle strutture comunali per finalità di pubblico interesse.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, la Comunità può convenzionarsi con le associazioni, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, la Comunità nella stipula delle convenzioni deve

espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

3. La Comunità può altresì stipulare convenzioni con le associazioni, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare della Comunità o da questa acquisiti in gestione da parte dei Comuni del territorio. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di concessione si normano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto.

CAPO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 19
NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo delle associazioni di rilevanza comunitaria è il 30 settembre 2013.